NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 6

Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3 comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1 gennaio 1997. La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995. Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validita' del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, che avendo esercitato la facolta' di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facolta'.

Versione in vigore dal 28 luglio 1996, non più in vigore dal 26 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 26 luglio 1996, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-previdenziale-396-1996/art-6-adeguamento-aliquote-contributive-ai-sensi-dell-articolo-3-comma-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it